



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MILENA FALASCHI - Presidente -
Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere -
Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO A
SPESE DELLO
STATO

Ud. 21/02/2024 -
CC

R.G.N. 15657/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15657-2022 proposto da:

[REDACTED], effettivamente domiciliata in FIRENZE, VIA PIAN
DEI CARPINI 21, presso lo studio dell'avvocato ABBATE
GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- **resistente** -

nonché contro

[REDACTED]

- **intimata** -

Copia comunicata ai soli fini dell'art 132 cpc

Elenco Pr. I ATDREA CDALIE I A Emmece Pr. ADI BADEC S P A N/C CA 9 Scivillit. F/ER/TER/CO/PA/4/2/2024/79/2024/2024

avverso l'ordinanza ex art. 702 *ter* cod. proc. civ. del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/04/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le memorie della ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] Laura riceveva mandato di assistenza legale da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nel procedimento di mediazione obbligatoria n. 2300/2020 dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze, promosso ai sensi dell'art. 5, co. I *bis*, d.lgs. 28/2010, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], avente ad oggetto la divisione giudiziale di un immobile facente parte del compendio ereditario di [REDACTED], coniuge defunto dell'istante nonché padre dei chiamati alla mediazione.

Con delibera n. [REDACTED] del [REDACTED] dicembre 2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ammetteva [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato. Incardinata la mediazione, all'esito di alcuni incontri, le parti pervenivano ad un accordo col quale concludevano positivamente la procedura, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in data [REDACTED] maggio 2021.

L'avv. [REDACTED] depositava, quindi, presso il Tribunale di Firenze istanza di liquidazione del compenso maturato in relazione all'attività professionale espletata, che veniva respinta con decreto n. 2592 del 15 ottobre 2021, in base alla motivazione secondo cui alla corresponsione del compenso in favore del predetto difensore osterebbe l'art. 75 d.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), il quale, facendo riferimento ad "*ogni grado e fase del processo o ad eventuali procedure che nel processo si*

innestino", escluderebbe l'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato alle procedure stragiudiziali che non sfociano in una lite giudiziaria, ovvero che, quando questa è già pendente, non si inseriscono all'interno di essa, come è nel caso della mediazione obbligatoria conclusasi con esito positivo.

L'avv. ████████ proponeva opposizione *ex art. 702 bis* cod. proc. civ. avverso il decreto di rigetto, chiedendo la liquidazione, in proprio favore, di un compenso pari ad euro 5.760,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Ai fini della riforma della decisione gravata richiama un precedente del medesimo Tribunale (ordinanza 31 maggio 2021, R.G. n. 8356/2020) che, analogamente a quanto previsto dall'art. 10 d.lgs. 116/2005 per le controversie transfontaliere, concludeva per l'estensione del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti stragiudiziali obbligatori *ex lege*; ciò a prescindere dal successivo svolgimento della fase giurisdizionale, che i procedimenti di mediazione hanno proprio la finalità di evitare.

In prossimità della decisione, la ricorrente produceva in giudizio la sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, co. II e 75, co. I, d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di mediazione disciplinato dall'art. 5, co. I *bis*, d.lgs. 28/2010, quando nel corso dello stesso sia stato raggiunto un accordo per la composizione bonaria della lite, nonché del successivo art. 83, co. II, ove non prevede che alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

all'impegno dei difensori – lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore".

La normativa censurata, nella sua formulazione originaria comprimeva altresì il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. II, Cost.) in relazione al diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.), in quanto impediva a quanti versano in condizione di non abbienza *"l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale"* (cfr. Corte cost., sentenza n. 157/2021).

Come sottolineato nella pronuncia di incostituzionalità, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia non può impedire l'esercizio, da parte dei cittadini, di un diritto costituzionalmente garantito ed inviolabile quale quello alla difesa in giudizio; sicché le spese erariali volte a realizzarlo sono *"costituzionalmente necessarie"*, poiché inerenti *"all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili"*.

Ne consegue che tanto l'argomento dell'equilibrio di bilancio quanto quello dello sconfinamento nella produzione normativa – impiegati in passato anche da questa Corte per escludere l'estendibilità del beneficio alla difesa tecnica che non è stata esperita in ambito giudiziale – non sono più invocabili, in quanto definitivamente e pacificamente superati dalla sentenza della Consulta, che, quale decisione *"additiva di principio"*, consegna al legislatore e agli interpreti, appunto, un principio di rango costituzionale che è stato oggetto di riconoscimento anche da parte della più recente giurisprudenza di legittimità. Nell'ordinanza n. 3888/2023 questa Corte ha invero adeguato l'interpretazione della normativa censurata alla lettura che ne è costituzionalmente imposta, per come precisata dalla Consulta:

"[...] per effetto dell'intervento del giudice delle leggi sussiste il diritto alla liquidazione del compenso vantato dall'avvocato che abbia assistito la parte in una procedura di mediazione, ma sul presupposto indefettibile che la mediazione abbia carattere obbligatorio".

La sentenza della Corte costituzionale, al paragrafo 11 ha poi aggiunto che: *"Rimane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell'odierno scrutinio".*

Trattasi di affermazione che nell'immediato impone di dover riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso in favore del difensore della parte beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato che abbia positivamente concluso una procedura di mediazione obbligatoria, ma che al tempo stesso non preclude al legislatore di poter provvedere in futuro alla attività di integrazione normativa ritenuta opportuna in quanto conseguente alla pronuncia additiva.

Al riguardo proprio la Consulta ha recentemente ribadito nella sentenza n. 88/2018 che questa in presenza di pronunce di accoglimento additive di principio, da un lato è demandato *"ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione"*; mentre al legislatore compete di *"provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione"*.

regole di dettaglio *self-executing*, *"non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio"*. Ciò in quanto *"l'affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria, in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della sentenza di illegittimità costituzionale"*.

Di conseguenza questa Corte non può esimersi dall'osservare che, ove si riconoscessero effetti vincolanti soltanto alla parte ablatoria della decisione additiva, e invece valore meramente persuasivo al principio in essa formulato, si verrebbe a negare la stessa funzione assoluta dalle sentenze di accoglimento del Giudice delle leggi, le quali apparrebbero come meramente dichiarative dell'incostituzionalità di omissioni legislative e, proprio perché non seguite dall'applicazione concreta del principio da esse enunciato, non agevolmente armonizzabili con il disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della l. n. 87/1953, che invece postulano l'espunzione e la cessazione dell'efficacia della norma incostituzionale quale il necessario ed inevitabile effetto della dichiarazione di incostituzionalità.

Ne deriva che è evidentemente fondata, per tutte le considerazioni sinora svolte, la denuncia circa la violazione degli artt. 74, co. II, 75, co. I e 83, co. II, d.P.R. 115/2002 da parte



dell'ordinanza impugnata, che, avendo concluso per l'esclusione ad un caso di mediazione obbligatoria *sine iudicio* dell'applicazione dei principi ivi aggiunti per effetto del diritto alla liquidazione del compenso, è incorsa in violazione di legge rilevante in questa sede ai sensi dell'art. 360, co. I, n. 3, codice di rito.

5. I motivi vanno pertanto accolti, e l'ordinanza deve essere quindi cassata, in relazione alle ragioni dell'accoglimento, con rinvio al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e di quelle della precedente fase di merito.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

La Presidente
Milena Falaschi